Civile Ord. Sez. 5 Num. 26024 Anno 2026
Presidente: IOFRIDA GIULIA
Relatore: LEUZZI SALVATORE
Data pubblicazione: 01/10/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21009/2025 R.G. proposto da:

Agenzia Delle Dogane e Dei Monopoli in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .

-ricorrente-

contro

Stanleybet Malta Limited in persona del legale rappresentante pro tempore

-intimata-

avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio n. 1588/2025 depositata l' 11/03/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dal Consigliere Salvatore Leuzzi.

FATTI DI CAUSA

La società Stanleybet Malta Limited impugnava l'avviso di accertamento n. MUO140006272U, notificato il 29 luglio 2019, con il quale l'Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva accertato, nei suoi confronti, quale coobbligata solidale con la titolare del Centro Trasmissione Dati, la debenza dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, per l'anno d'imposta 2014, quantificata in complessivi euro 15.171,89. La Commissione tributaria provinciale di Latina, con sentenza n. 137/2022, pubblicata il 7 febbraio 2022, rigettava il ricorso della contribuente. La società proponeva appello, deducendo plurime censure attinenti, tra l'altro, alla legittimità costituzionale e convenzionale della disciplina processuale applicabile, alla dedotta nullità dell'avviso per violazione dell'art. 12 della l. n. 212 del 2000, alla sussistenza del presupposto soggettivo e territoriale dell'imposta, alla compatibilità della normativa interna con il diritto dell'Unione europea, alla libertà di prestazione dei servizi e all'applicabilità dell'esimente dell'obiettiva incertezza normativa in relazione alle sanzioni. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza n. 1588/18/2025, depositata l'11 marzo 2025, accoglieva l'appello limitatamente alla parte riguardante l'irrogazione delle sanzioni, ritenendo configurabile l'obiettiva incertezza normativa, e lo rigettava per il resto, compensando le spese di lite. Avverso tale sentenza l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 10 ottobre 2025, affidato a due motivi. Stanleybet Malta Limited è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il **primo motivo** di ricorso si censura, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

546 del 1992, per omessa motivazione della sentenza impugnata, assumendosi che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado non avrebbe reso una motivazione idonea a consentire la comprensione della ragione posta a fondamento dell'annullamento delle sanzioni. In particolare, l'Amministrazione ricorrente deduce che il giudice d'appello, pur avendo dato atto che la condizione di obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia mediante intermediari privi di concessione sarebbe sussistita soltanto fino all'entrata in vigore della disciplina interpretativa introdotta dall'art. 1, comma 66, della l. n. 220 del 2010, avrebbe nondimeno applicato l'esimente ad una fattispecie relativa ad annualità successiva al 2010, senza chiarire da quali elementi potesse desumersi, per il periodo d'imposta 2014, l'impossibilità di pervenire ad una conoscenza sicura della norma tributaria.

Con il **secondo motivo** di ricorso si censura, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 66, della l. n. 220 del 2010, nonché degli artt. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, 5, comma 1, e 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 e 10, comma 3, della l. n. 212 del 2000, deducendosi che la Corte territoriale avrebbe erroneamente annullato l'avviso nella parte relativa alle sanzioni sul presupposto dell'obiettiva incertezza normativa, senza considerare che tale incertezza sarebbe venuta meno, per i periodi successivi al 2010, proprio in ragione della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 66, della l. n. 220 del 2010, la quale avrebbe chiarito l'assoggettamento all'imposta unica anche dei soggetti che gestiscono scommesse senza concessione e, in caso di attività esercitata per conto di terzi, la responsabilità solidale del soggetto per conto del quale l'attività è svolta.

I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La sentenza impugnata, dopo avere correttamente richiamato il principio secondo cui l'incertezza normativa oggettiva tributaria ricorre quando, all'esito di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, non sia possibile individuare con sicurezza ed univocità la norma applicabile alla fattispecie (Cass. n. 18405/2018; Cass. n. 13079/2015; Cass. n. 4394/2014; Cass. n. 10759/2024; Cass. n. 33838/2024), ha nondimeno ritenuto applicabile l'esimente sanzionatoria ad una ripresa riferita all'anno d'imposta 2014, pur dando atto che la condizione di incertezza sulla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia mediante propri intermediari senza concessione era configurabile soltanto fino all'entrata in vigore della disciplina interpretativa introdotta dall'art. 1, comma 66, della l. n. 220 del 2010.

La motivazione così resa non supera il minimo costituzionale richiesto dall'art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dall'art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, poiché muove da una premessa incompatibile con la conclusione raggiunta e non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito (Cass., Sez. U., n. 8053/2014; Cass., Sez. U., n. 22232/2016). Se, infatti, l'incertezza normativa è riconosciuta come esistente fino al momento dell'intervento chiarificatore del legislatore del 2010, il giudice di merito non può poi estendere l'esimente ad annualità successive senza indicare quali ulteriori e specifici elementi, diversi dalla pregressa ambiguità dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, abbiano impedito al contribuente di conoscere con sufficiente certezza la portata della disciplina tributaria.

In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, il quadro normativo risultante dagli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dall'art. 1, comma 66, della l. n. 220 del 2010 è stato già scrutinato sia dalla Corte costituzionale sia dalla Corte di giustizia. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 27 del 2018, ha dato atto dell'incertezza correlata all'interpretazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 per il

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010, ma ha riconosciuto che quest'ultima ha stabilito l'assoggettamento all'imposta anche delle scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e ha esplicitato l'obbligo delle ricevitorie operanti per conto di bookmaker privi di concessione al versamento del tributo e delle relative sanzioni; al contempo, la declaratoria d'illegittimità costituzionale è stata limitata alle sole annualità d'imposta precedenti al 2011 e alla sola posizione delle ricevitorie, in ragione dell'impossibilità, per quel periodo, di traslare il carico tributario sul bookmaker. Ne deriva che, per le annualità successive al 2010, la disposizione interpretativa costituisce parametro normativo di riferimento anche per i rapporti già sorti e destinati a protrarsi, potendo le parti rimodulare la regolazione negoziale delle commissioni in funzione della nuova configurazione legale del rapporto (Corte cost. n. 27/2018; Cass. n. 1184/2023; Cass. n. 6761/2023; Cass. n. 7673/2025).

La Corte di giustizia, nella causa C-788/18, relativa proprio a Stanleybet Malta Limited, ha inoltre affermato che l'art. 56 TFUE non osta ad una normativa nazionale che assoggetti all'imposta sulle scommesse i centri di trasmissione dati stabiliti nello Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse loro mandanti stabiliti in altro Stato membro, indipendentemente dall'ubicazione della sede di tali operatori e dall'assenza di concessione per l'organizzazione delle scommesse. È stato così escluso che l'imposta unica determini una discriminazione tra bookmaker nazionali e bookmaker esteri, applicandosi a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano senza distinzione in funzione del luogo di stabilimento, e ciò conferma la piena rilevanza, ai fini tributari, dell'attività di raccolta svolta in Italia tramite CTD (CGUE, 26 febbraio 2020, causa C-788/18; Cass. n. 8907/2021; Cass. n. 9144/2021; Cass. n. 9531/2021; Cass. n. 17082/2022; Cass. n. 6761/2023).

Quanto al profilo sanzionatorio, i provvedimenti più recenti di questa Corte hanno ribadito che l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa, di cui

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

all'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 e all'art. 10, comma 3, della l. n. 212 del 2000, può trovare applicazione solo fino alla data di entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 66, della l. n. 220 del 2010, la quale ha superato l'incertezza afferente al periodo antecedente. Per le annualità successive, la permanente vigenza della norma interpretativa e la possibilità, per la ricevitoria e il bookmaker, di rimodulare il rapporto negoziale escludono che residui un'incertezza interpretativa idonea a paralizzare le sanzioni (Cass. n. 35583/2022; Cass. n. 17083/2022; Cass. n. 21940/2024; Cass. n. 31678/2021; Cass. n. 10495/2024; Cass. n. 11584/2026). Nel caso di specie, la pretesa riguarda l'anno d'imposta 2014, dunque un periodo successivo all'intervento legislativo che aveva reso certa la rilevanza, ai fini dell'imposta unica, dell'attività di raccolta delle scommesse svolta nel territorio dello Stato anche mediante intermediari operanti per conto di bookmaker esteri privi di concessione. Ne consegue che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha errato nel ritenere configurabile l'obiettiva incertezza normativa e nell'annullare, per tale ragione, le sanzioni irrogate con l'avviso di accertamento.

Il ricorso dell'Agenzia deve dunque essere accolto e la sentenza impugnata cassata in relazione al capo concernente le sanzioni. Poiché la causa non richiede ulteriori accertamenti in fatto, essa può essere decisa nel merito, con rigetto anche dell'originario motivo di impugnazione proposto dalla contribuente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale limitatamente alla disapplicazione delle sanzioni.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al capo concernente le sanzioni e, decidendo nel merito, rigetta anche l'originario motivo di impugnazione proposto dalla contribuente dinanzi

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

alla Commissione tributaria provinciale limitatamente alla disapplicazione delle sanzioni.

Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito, in ragione della peculiarità dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia. Nulla sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/09/2026.

Il Presidente

Giulia Iofrida

Corte di Cassazione - copia non ufficiale